



COMUNE di COMEGLIANS

STATUTO

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 11.06.1991

Modificato con:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 07.09.1991**
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 22.06.1994**
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19.06.2002**
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 07.05.2021**

Premesse

Il Comune di Comeglians, nell'ambito dell'ordinamento istituzionale della Repubblica Italiana e della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, è espressione della libera organizzazione dei suoi cittadini che, sulla base dei principi di corresponsabilità e di democrazia, concorrono a realizzare condizioni di civile convivenza, di solidarietà e di uguaglianza, nella garanzia dell'esistenza di pari opportunità per tutti di usufruire dei servizi erogati dall'ente.

Il Comune di Comeglians nel rispetto del patrimonio di autonomia - e con l'intendimento di perseguire una sua valorizzazione - intende con il presente Statuto evitare un ulteriore isolamento, favorendo l'apertura alle sollecitazioni della società moderna, considerando che i profondi cambiamenti in corso in tutto il mondo - ed in Europa in particolare - impongono anche ad un piccolo Comune scelte realistiche ed impegni concreti, per attrezzarsi alle sfide di una società in continua evoluzione.

L'auspicio è che il momento statutario costituisca realmente l'inizio di un miglioramento nei rapporti con lo Stato, la Regione e con gli altri apparati della Pubblica Amministrazione e, contemporaneamente, un elemento di rinnovamento nel rapporto fra partiti, istituzioni e società civile.

Tutto ciò premesso, Il Comune di Comeglians adotta il proprio Statuto nella seguente articolazione:

TITOLO I PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

CAPO I CARATTERISTICHE DEL COMUNE

Art. 1 Principi generali

1. Il Comune di Comeglians riconosce quale patrimonio ideale morale e storico l'eredità della Comunità Carnica e, memore dei valori e delle esperienze della Resistenza, sosterrà ogni iniziativa per la reale e completa autonomia delle nostre comunità locali, nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione e dallo Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.
2. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, ispirandosi al principio di autonomia ed ai valori di democrazia, solidarietà e civile convivenza ed informa la propria azione a criteri di imparzialità, trasparenza, efficienza e pubblicità.
3. Il Comune ricerca e favorisce rapporti di collaborazione anche con gli altri Enti Locali e con le realtà istituzionali che si ispirano ai medesimi valori.
4. Il Comune, dotato di personalità giuridica, è retto dalle norme del presente Statuto e dalle disposizioni regolamentari attuative, secondo i principi della Costituzione italiana, nel rispetto delle leggi dello Stato e della Regione.
5. Il Comune è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione.
6. Tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate anche dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
7. Il Comune ispira la propria azione alla tutela dei suoi cittadini e dei loro diritti, al di là di ogni differenza di sesso, condizione, nazionalità, razza o religione e ne promuove le pari opportunità, l'emancipazione, le forme di convivenza, il benessere fisico e psicologico, il raggiungimento della felicità - riconoscendo il valore della famiglia, l'importanza del volontariato, la funzione sociale del lavoro ed il diritto alla casa - ed informa le proprie scelte a criteri di equità, trasparenza, accessibilità.

Art. 2

Popolazione, territorio e sede

1. Il Comune di Comeglians (classificato montano ad ogni effetto di legge) è costituito dalla popolazione appartenente alle comunità delle frazioni di Calgaretto, Comeglians, Maranzanis, Mieli, Noiaretto, Povolaro, Runchia e Tualis e dal relativo territorio di pertinenza.
2. Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone ed ha sede in Comeglians capoluogo. Gli Organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse.

CAPO II - FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 3

Progresso e sviluppo della comunità

1. La promozione, il progresso e lo sviluppo della comunità sono perseguiti salvaguardando e valorizzando il patrimonio sociale, economico, storico, culturale, linguistico e ambientale locale.

Art. 4

Cooperazione, scambi e gemellaggi internazionali

1. Il Comune persegue le finalità ed i principi della Carta Europea delle libertà locali, approvata a Versailles nel 1953 dal Consiglio dei comuni d'Europa e della Carta Europea delle Autonomie Locali, adottata dal Consiglio d'Europa nel 1985.
2. Il Comune partecipa alla formazione di una cultura europeista che contribuisca, anche attraverso la collaborazione tra comunità locali, a realizzare l'Europa dei popoli.
3. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico – istituzionale della Comunità Europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambio e di gemellaggio con altri Enti Territoriali e Istituzionali, nei modi stabiliti dal regolamento.
4. Il Comune, inoltre, promuove e favorisce iniziative di conoscenza, cooperazione, scambio e gemellaggio, anche con Istituzioni ed Enti Locali di paesi extracomunitari, nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 5

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute dei cittadini; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e dell'infanzia; opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi ed attua programmi di educazione sanitaria e di prevenzione di ogni patologia di rilevanza sociale.

Art. 6

Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e migliorare l'ambiente, promuovendo - sulla base delle vigenti disposizioni di legge - piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare, le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 7

Promozione dei beni culturali, dello sport del turismo e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo, la tutela, la valorizzazione e la diretta fruizione del proprio patrimonio culturale - anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali - monumentale, storico ed urbanistico.
2. Incoraggia e promuove le attività sportive, motorie e del tempo libero a favore dei cittadini, con particolare riguardo ai giovani ed a coloro che incontrano difficoltà per motivi fisici o psichici.
3. Il Comune può promuovere e favorire attività turistiche, operando anche con altre Istituzioni od Enti Pubblici e Privati..
4. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.
5. L'utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti sarà disciplinato da appositi regolamenti.

Art. 8

Tutela e valorizzazione della Lingua e della Cultura friulane

1. Il Comune assume la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulane quale principio fondamentale della propria identità storica e base dell'autonomia speciale e ne promuove lo studio, l'uso e la diffusione nel rispetto delle norme statali e regionali.

Art. 9

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità, promuovendo la costituzione di organismi operativi, anche a livello di vallata.

6. Esercita - tramite i propri organi, servizi, uffici e unità operative - il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi vigenti.

Art. 10

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi, anche attraverso l'adesione ad Enti e consorzi (anche con partecipazione di operatori privati) con finalità turistiche a carattere intercomunale.

4. Il Comune promuove e sostiene forme associative, cooperative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 11

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e degli altri enti locali con competenza sovra comunale, il Comune può acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto o il parere preliminare dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 12

Servizi pubblici e gestione del patrimonio

1. Il Comune, per i servizi che - per loro natura e dimensione - non possono essere gestiti direttamente, nonché per la gestione del patrimonio, può provvedere mediante una delle forme associative o una delle forme di gestione previste dalla legge.

Art. 13

Pari opportunità

1. Il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze e con le iniziative di volta in volta necessarie, perseguirà gli obiettivi:
 - a) di promuovere la presenza e la partecipazione delle donne nelle sedi e nei processi decisionali;
 - b) di tutelare le differenze di genere in tutte le politiche generali e di settore;
 - c) di promuovere conseguenti politiche dell'occupazione, dei tempi di vita e dell'organizzazione del lavoro;
 - d) di riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini.

Art. 14

Promozione e Valorizzazione del Volontariato e dell'Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove il contributo del volontariato e dell'associazionismo, sostenendo la costituzione e l'attività dei gruppi di volontari e delle associazioni operanti in ambito comunale, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla risoluzione dei problemi delle parti socialmente più deboli o finalizzate ad affrontare particolari emergenze.
2. A tale scopo, coordina la gestione e i programmi dei propri servizi con l'attività del volontariato e delle associazioni locali.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I- ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 15

Organizzazione Sovracomunale

1. Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti Pubblici Territoriali ed in speciale modo con i Comuni limitrofi, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi i propri servizi, in un ottica di razionalizzazione, funzionalità ed economia degli stessi, nell'interesse delle diverse comunità.

2. *Ai fini di quanto previsto con il precedente comma, viene istituita la "Conferenza permanente per il Canale di Gorto" fra i Comuni di Comeglians, Ovaro, Rigolato, Forni Avoltri, Prato Carnico e Ravascletto.*

Art. 16
Principio di Cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri soggetti, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

CAPO II – FORME ASSOCIATIVE

Art. 17
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali e altri servizi privilegiando la stipulazione di apposite Convenzioni con altri Enti Locali o loro Enti Strumentali.

Art. 18
Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del Consorzio tra Enti per realizzare e gestire specifici servizi, rilevanti sotto il profilo economico e imprenditoriale o per ottenere economie di scala, qualora non sia opportuno avvalersi delle forme associative previste nell'articolo precedente.
2. Il Consiglio Comunale, unitamente alla Convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le Aziende Speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
3. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti Locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 19
Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 17 e dei principi della legge di riforma delle Autonomie Locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, Unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 20
Accordi di Programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude Accordi di Programma.
2. L'Accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori, ed in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'Accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;

- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'Accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

CAPO III ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 21 Costituzione e Partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune a Fondazioni, Istituzioni, Aziende e Società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli Enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga, per le Aziende Speciali e le Istituzioni, conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Per la nomina e la designazione dei Rappresentanti del Comune nelle Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del Comune o da esso dipendenti o controllati, si applicano le norme di legge.
3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli Amministratori o dell'intero Organo Esecutivo, di un'Azienda Speciale e di Istituzioni dipendenti dal Comune, quando eletti dal Consiglio Comunale, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi Amministratori od Organi.

Art. 22 Vigilanza e Controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta al Sindaco la vigilanza sulla gestione degli Enti, Istituzioni, Aziende e Società a partecipazione comunale.
3. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli Enti, Istituzioni, Aziende e Società a partecipazione comunale. A tal fine, i Rappresentanti del Comune negli Enti citati debbono relazionare al Sindaco, la situazione economico-finanziaria dell'Ente, Società e Azienda e degli obiettivi raggiunti.
4. L'esercizio della potestà impositiva autonoma, nell'ambito della legislazione tributaria vigente, concorre alla definizione di risorse certe per l'azione amministrativa comunale.

TITOLO III ORGANI DEL COMUNE

Art. 23 Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 24

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è composto dal Sindaco e da 12 membri, che insieme concorrono a formare la base numerica sulla quale computare il quorum funzionale e strutturale per la validità della seduta e delle deliberazioni.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

Art. 25

Competenze ed Attribuzioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale esercita i poteri e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
3. Il Consiglio Comunale approva i regolamenti comunali a maggioranza assoluta dei soggetti che per legge lo compongono.
4. Le proposte di deliberazioni sottoposte all'approvazione del Consiglio, a meno che non costituiscano atti di mero indirizzo politico, devono essere corredate dai pareri di regolarità tecnica e contabile, se comportano impegno o riduzione di spesa.

Art. 26

Regolamento Interno

1. Il Consiglio Comunale approva il regolamento del proprio funzionamento, a maggioranza assoluta dei soggetti che per legge lo compongono.

Art. 27

Convocazione

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, che ne fissa la data, formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.
2. Il Consiglio Comunale viene convocato almeno 4 volte all'anno. Viene convocato, inoltre, ogni qualvolta il Sindaco lo ritenga opportuno.
3. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dal ricevimento della richiesta sottoscritta da parte di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, nel limite delle competenze proprie del Consiglio.

Art. 28

Gruppi e Commissioni Consiliari

1. Il regolamento disciplina la costituzione dei Gruppi Consiliari, la modalità di convocazione dei Capigruppo, nonché l'istituzione della conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

2. Il Consiglio Comunale può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, secondo le modalità previste dal regolamento interno di cui all'art.26, che ne disciplina altresì il funzionamento e le forme di pubblicità.
3. Qualora il Consiglio Comunale ravvisasse la necessità di costituire Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza delle stesse sarà attribuita ai Rappresentanti dei Gruppi di Minoranza.

Art. 29 Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione scritta al Segretario Comunale unitamente al nome del Capogruppo.
3. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
4. Il regolamento disciplina le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale.
5. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale.
6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate al Sindaco, che provvede entro i termini di legge alla convocazione del Consiglio per procedere alla surroga del dimissionario.
7. Il Consigliere che risulti assente senza giustificazione decade e il Consiglio procede alla relativa surrogazione nella prima seduta successiva utile. L'assenza viene desunta dai verbali di tre sedute consecutive del Consiglio Comunale. Il Consigliere interessato potrà partecipare alla seduta consiliare per far valere le cause giustificative della assenza.

CAPO II – LA GIUNTA COMUNALE

Art. 30 La Giunta Comunale

1. La Giunta è l'Organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, della efficienza e dell'efficacia.

Art. 31 Nomina e Composizione della Giunta Comunale

1. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco ed entrano in funzione al momento della accettazione della nomina.
2. La Giunta è composta dal Sindaco - che la presiede - e da un numero minimo di 2 (due) ad un massimo di 4 (quattro) Assessori. Compete al Sindaco, sulla base di specifiche valutazioni politico-amministrative, determinare con proprio provvedimento il numero dei componenti la Giunta Comunale, nonché nominare il Vicesindaco, scegliendolo tra gli Assessori.
3. Il Sindaco comunica i nominativi dei componenti la Giunta Comunale al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina.
4. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non eletti Consiglieri Comunali, purché in possesso dei requisiti di compatibilità, di eleggibilità e di candidabilità alla carica di Consigliere Comunale. Il mancato possesso dei requisiti alla carica di Assessore, può essere eccepito nel corso della seduta in cui il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le nomine effettuate.

5. In caso un Assessore cessi dalla carica per qualsiasi causa, il Sindaco procede alla sua sostituzione, in tempi idonei a non pregiudicare la continuità e funzionalità della Giunta.
6. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, degli Assessori e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.
7. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute consiliari, ma non è loro riconosciuto diritto di voto.

Art. 32 Funzionamento

1. La Giunta, convocata dal Sindaco, si riunisce in seduta non pubblica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco:
 - a) Responsabili di Servizi
 - b) Revisore del Conto
 - c) Consiglieri Comunali
 - d) Esperti e Consiglieri Esterni
3. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili degli Uffici o del Segretario Comunale qualora sia anche Direttore Generale. La verbalizzazione degli atti e delle sedute della Giunta sono curate dal Segretario Comunale.
4. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea dal componente designato dal Presidente.
5. I verbali delle sedute della Giunta Comunale sono firmati dal Presidente, dal Segretario.

Art. 33 Attribuzioni

1. La Giunta adotta tutti gli atti esecutivi, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale e nelle materie assegnate dalla Legge.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze che esplicitamente la Legge o il presente Statuto attribuiscono al Sindaco, al Segretario o ai Responsabili dei Servizi.
3. In particolare spetta alla Giunta in via esemplificativa, ma non esaustiva:
 - a) approvare progetti e perizie di variante non sostanziali di opere pubbliche, sempre che esista la relativa iscrizione dell'intervento in bilancio;
 - b) deliberare l'assegnazione di indennità e compensi a dipendenti o a terzi con l'osservanza e i limiti stabiliti dalle Leggi;
 - c) determinare per i servizi pubblici, tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato ma che tendono ad un sempre maggior coinvolgimento dei cittadini nella spesa da sostenersi per essi;
 - d) approvare gli accordi di contrattazione decentrata;
 - e) deliberare in materia di liti attive e passive, in materia di transazione e rinunzie, previo riconoscimento, da parte del Consiglio, del debito fuori bilancio, qualora ne ricorrano gli estremi;
 - f) la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati qualora non specificatamente disciplinati e nel rispetto dei principi stabiliti nel regolamento stesso.

CAPO III

Il Sindaco

Art. 34

Il Sindaco

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. Rappresenta, direttamente o tramite proprio delegato, il Comune nell'Assemblea dei Consorzi Comunali e Provinciali, nelle Associazioni di cui il Comune è parte per la gestione associata di uno o più servizi e nelle società partecipate.
2. Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta, davanti al Consiglio Comunale giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Distintivo del Sindaco è la Fascia Tricolore con lo Stemma della Repubblica e lo Stemma del Comune.
4. Entro trenta giorni dall'elezione, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.

Art. 35

Attribuzioni del Sindaco

1. Al Sindaco compete la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune.
2. Il Sindaco quale Organo di Amministrazione:
 - a) convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno e la data della adunanza;
 - b) ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio direttamente o tramite proprio delegato, nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi come attore o convenuto previa autorizzazione della Giunta o, in particolari circostanze, dopo aver acquisito l'indirizzo del Consiglio;
 - c) ha la rappresentanza generale del Comune nei Consorzi Comunali e Provinciali per la gestione associata di uno o più servizi, nelle Società Partecipate, nelle Associazioni o nelle Convenzioni di cui il Comune è parte. Può nominare un proprio delegato per assolvere a tali incombenze;
 - d) promuove davanti all'Autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie;
 - e) ha la rappresentanza generale dell'Ente nei giudizi tributari e può costituirsi in giudizio innanzi le Commissioni tributarie direttamente o tramite proprio delegato;
 - f) convoca i comizi per i Referendum Comunali;
 - g) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge o dai Regolamenti;
 - h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla legge;
 - i) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, ecc., che la legge assegna specificatamente alla sua competenza;
 - l) ha la facoltà di delegare agli Assessori l'adozione di atti e provvedimenti, in aggiunta a quelli che la legge o lo Statuto non abbia già a loro attribuito, nonché la facoltà di conferire a Consiglieri incarichi a rilevanza interna, per trattare specifiche materie. Nel provvedimento di delega deve essere stabilita la rilevanza interna o esterna dell'incarico attribuito;

- m) adotta ordinanze ordinarie;
 - n) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie, in assenza di specifica attribuzione ai Responsabili dei Servizi;
 - o) adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale che lo Statuto esplicitamente non abbia attribuito al Segretario, al Direttore Generale o ai Responsabili dei Servizi;
 - p) coordina nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i rispettivi Responsabili gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici di altre amministrazioni operanti sul territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - q) provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni;
 - r) nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi sentito il Segretario Comunale o il Direttore Generale;
 - s) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e professionali, di collaborazione esterna in casi eccezionali allorché non può farsi ricorso alla dotazione organica.
3. Il Sindaco, inoltre:
- a) provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria nei casi previsti dalla Legge;
 - b) sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale secondo le previsioni delle leggi e norme di settore;
 - c) sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza e a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;
 - d) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti secondo le previsioni di legge;
 - e) emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale, qualora tali provvedimenti, presentando elementi di discrezionalità, non rientrino nelle competenze del Responsabile di servizio.
4. Adotta gli atti di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

Art. 36

Mozione di Sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione, da parte del Consiglio Comunale, di una mozione di sfiducia con le modalità previste dalla legge.
2. La mozione, motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, è presentata al Protocollo ed è comunicata a cura del Segretario Comunale al Sindaco, agli Assessori e ai Capigruppo Consiliari entro le 24 ore successive.
3. Nell'ordine del giorno contenente la mozione di sfiducia non possono essere inseriti altri oggetti.

Art. 37

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco possono essere comunicate verbalmente al Consiglio Comunale o essere presentate per iscritto. In questo ultimo caso la data delle stesse, ad ogni effetto di legge, è quella dell'acquisizione del relativo atto al Protocollo del Comune.
2. Le dimissioni diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Art. 38

Cessazione dalla Carica del Sindaco

1. La cessazione del Sindaco per impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni, sospensione o decesso, comporta la decadenza della Giunta Comunale e lo scioglimento del Consiglio Comunale che rimangono in carica fino alle nuove elezioni.
2. Sino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 39
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Deve essere Consigliere Comunale.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 40
Dotazione Organica e Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. Il Comune nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
2. Spetta alla Giunta Comunale, a mezzo apposito regolamento da adottare nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, disciplinare l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi regolando i rapporti tra le diverse figure professionali, le modalità di conferimento degli incarichi, l'attribuzione di responsabilità e competenze, nonché definire la dotazione organica e i procedimenti per l'accesso all'impiego presso il Comune.
3. Per conseguire i fini della efficienza e dell'efficacia amministrativa, l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dovrà essere informato ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti obiettivi e programmi;
 - b) individuazione di responsabilità collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione fra gli Uffici.

Art. 41
Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale Titolare, il cui status giuridico ed economico viene disciplinato dalla legge e dal contratto collettivo di comparto.
2. Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.
3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario Comunale sono disciplinate dalla legge.
4. Al Segretario Comunale sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
 - b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
 - c) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

5. Il Sindaco può conferire al Segretario comunale le funzioni di direttore generale, ai sensi di quanto previsto dalla legge, fissando il relativo compenso nel provvedimento di conferimento dell'incarico.

Art. 42 Vice Segretario

1. Nella dotazione organica può essere prevista la figura del Vice Segretario, che coadiuva il Segretario Comunale nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.
2. Le mansioni di vice segretario possono essere svolte solo da chi sia in possesso dei requisiti per accedere alla carriera di segretario comunale.

Art. 42 bis Incarichi

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla Legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può determinare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 43 Responsabili dei Servizi

1. Viene definito Responsabile di Servizio il Dipendente, nominato dal Sindaco, che sia a capo di un'Unità Operativa Autonoma, sia essa semplice che complessa.
2. Ai Responsabili dei Servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Art. 44 Collaborazione Esterna

1. Il Sindaco, per particolari esigenze, può procedere alla nomina di personale esterno per collaborazioni su obiettivi determinanti e con convenzioni a termine.
2. La convenzione per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione deve stabilirne:
 - a) la durata, che comunque non potrà essere superiore alla durata del programma amministrativo;
 - b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - c) la natura privatistica del rapporto;
 - d) la possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando per comprovati motivi, questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 45

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione, sostiene e valorizza gli organismi a base associativa che concorrono alla gestione di servizi comunali a domanda individuale, che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero.
2. E' assicurato alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato, aventi riferimento locale, l'accesso alle strutture dell'Ente, per finalità di interesse pubblico.
3. Il Comune favorisce e regolamenta altresì gli organismi di partecipazione dei cittadini su base di frazione con funzione consultiva.
4. Il Comune può stipulare con Associazioni e Organizzazioni di Volontariato, convenzioni per una migliore e coordinata gestione dei servizi erogati.

Art. 46

Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini singoli, o le organizzazioni di cui all'articolo precedente, possono rivolgere all'Amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. A tali istanze, petizioni e proposte sarà data risposta scritta entro il termine di 60 giorni dalla data di acquisizione agli atti.

Art. 47

Interrogazioni

1. Gli organismi a base associativa previsti dal presente capo possono proporre interrogazioni al Consiglio comunale o alla Giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze.
2. Alle interrogazioni sarà data risposta entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

Art. 48

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma previo pagamento dei costi, diritti e delle imposte di legge.
3. Tutti i cittadini hanno diritto ad avere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che comunque li riguardino secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 49

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune

garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, e di quelli che devono intervenire.

2. Lo specifico Regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento:
 - a) il termine entro il quale esso deve concludersi;
 - b) i criteri per l'individuazione del Responsabile dell'Istruttoria, del Responsabile del Procedimento e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;
 - c) le forme di pubblicità del procedimento;
 - d) i criteri, le forme e i tempi relativi alle comunicazioni ai soggetti interessati previste dalla legge;
 - e) le modalità di intervento nel procedimento di soggetti interessati;
 - f) i termini per l'acquisizione di pareri previsti dai regolamenti comunali.

Art. 50

Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo su problemi di rilevanza generale del Comune ove lo richiedano i 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati ovvero 1/3 (un terzo) degli elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.
2. Non è ammesso il ricorso al referendum consultivo nelle seguenti materie:
 - tributi, tariffe, contribuzioni e bilancio;
 - espropriazioni per pubblica utilità;
 - nomine e designazioni di rappresentanti del Comune.
3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, l'ammissibilità dei quesiti, lo svolgimento delle operazioni di voto, il quorum per la validità della consultazione.
4. Il Consiglio e la Giunta comunale - ciascuno negli ambiti di propria competenza - dovranno prendere formalmente atto delle risultanze del referendum entro e non oltre 60 giorni dalla proclamazione del risultato.

Capo II

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Art. 51

Ufficio per le relazioni con il pubblico

1. Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n° 29, viene istituito l'ufficio relazioni con il pubblico, la cui struttura e dotazione organica verrà stabilita in sede di verifica degli uffici e della pianta organica prevista dai successivi articoli 30 e seguenti del D.Lgs. 29/1993.

CAPO III

SERVIZI PUBBLICI

Art. 52

Servizi Pubblici

1. Il Comune gestisce servizi pubblici nell'ambito delle sue competenze.
2. Il Comune realizza le proprie finalità e gestisce i propri servizi pubblici adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, e della valutazione economica dei benefici gestionali.

Art. 53

Gestione in Economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 54
Gestione Associata dei Servizi e delle Funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Provincia, e gli altri Enti presenti sul territorio, per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge, in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 55
Finanza e Contabilità

1. Nell'ambito dei principi del nuovo ordinamento finanziario e contabili fissati dalle Leggi dello Stato e dal Regolamento Comunale di Contabilità, il Comune individua quale strumento essenziale, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, la programmazione pluriennale, fondata sulla certezza delle risorse finanziarie proprie e trasferite.
2. L'esercizio della potestà impositiva autonoma, nell'ambito della legislazione tributaria vigente, concorre alla definizione di risorse certe per l'azione amministrativa comunale.

Art. 56
Bilancio

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al Bilancio Annuale di Previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale, entro i termini stabiliti dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, veridicità, integrità e pareggio economico e finanziario.

Art. 57
Rendiconto

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il Conto del Bilancio, il Conto Economico e il Conto del Patrimonio.

Art. 58
Controllo di Gestione

1. Il controllo di gestione è volto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'Amministrazione.
2. Il controllo di gestione deve permettere di accertare periodicamente:
 - a) la congruità di risultati conseguiti rispetto a quelli attesi;
 - b) gli scostamenti dai risultati attesi, individuandone le cause, nonché gli eventuali interventi correttivi da porre in atto;
 - c) le risorse impiegate e gli interventi effettuati.

Art. 59
Revisore del Conto

1. Il Consiglio Comunale nomina il Revisore del Conto.

2. Il Revisore del Conto deve possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle Autonomie Locali e non deve incorrere nelle ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla legge.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento di Contabilità, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

TITOLO VII FUNZIONE NORMATIVA - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 60 Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Le eventuali proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere deliberate secondo le modalità di legge.
3. Le proposte respinte non potranno essere ripresentate se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal voto che le respingeva a meno che la richiesta non sia formulata da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. La deliberazione di abrogazione totale del presente Statuto non è valida se non è contestuale all'adozione di un nuovo Statuto e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello stesso.

Art. 61 Abrogazione di norme contrastanti

1. Le norme e le disposizioni derivanti da regolamenti o deliberazioni, poste in essere dalla Giunta o dal Consiglio Comunale antecedentemente all'adozione del presente Statuto, che risultino in parte in contrasto con esso, si intenderanno abrogate nelle stesse parti contrastanti.

Art. 62 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione, indipendenti e di delegificazione:
 - a) sulla propria organizzazione;
 - b) per le materie ad essi demandate dalla Legge e dallo Statuto;
 - c) per le materie di cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;
 - d) nelle materie in cui esercita funzioni.
2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statuarie e dalla normativa comunitaria.
3. Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. I regolamenti, le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini, possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
5. Affinché un atto generale possa avere valore regolamentare deve recare la relativa intestazione.
6. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
7. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

8. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione entrano in vigore contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di cui al comma precedente, se non diversamente stabilito nel regolamento stesso o da singole disposizioni di legge disciplinanti la materia regolamentata.

Art. 63

Norme Transitorie e Finali

1. Fino all'adozione dei regolamenti di esecuzione del presente Statuto restano in vigore nelle parti non contrastanti con il presente Statuto, gli attuali Regolamenti Comunali.

Art. 64

Disposizioni Finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.